



CAMERA DI COMMERCIO
FERRARA RAVENNA

BANDO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Edizione 2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Nell'ambito del Piano straordinario a sostegno dei Giovani per l'accesso al lavoro e la promozione del fare impresa, nonché delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di commercio di Ferrara Ravenna promuove una misura dedicata a sostenere le Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) del territorio che, al fine di garantire la continuità e lo sviluppo dell'attività produttiva, intendano assumere lavoratori, in particolare giovani.
2. Tale misura vuole essere uno strumento efficace per contrastare lo stato di disoccupazione o inattività nei giovani under 35 anni.
3. Il presente bando si inserisce nell'ambito delle funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università lavoro, oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, attribuite alle Camere di Commercio dalla legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per il presente bando è pari a 200.000,00 euro.
2. A questa si sommano:
 - euro 12.325,00 stanziati dal comune di Ferrara;
 - euro 2.750,00 stanziati dal Comune di Masi Torello.

I fondi comunali interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle imprese localizzate nei rispettivi territori, sulla base delle domande pervenute e dell'ordine cronologico delle stesse, e solo dopo l'esaurimento delle risorse della Camera di commercio a copertura provinciale.

3. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna si riserva la facoltà di:
 - riaprire o prolungare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
 - integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.
 - effettuare compensazioni tra le misure del Piano giovani in funzione dell'utilizzo o mancato utilizzo delle risorse camerali o comunali (queste ultime nel caso sia previsto dalle rispettive convenzioni) a disposizione di ciascuno.
4. In caso di esaurimento del fondo camerale e di permanenza di risorse dei fondi comunali, i termini potranno rimanere aperti fino alla scadenza naturale del bando o, comunque, fino a disponibilità di risorse, esclusivamente con riferimento alle imprese localizzate nei territori dei Comuni che presentino ancora disponibilità di risorse.

ARTICOLO 3 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Gli interventi di cui al presente bando dovranno riguardare l'inserimento in azienda o stabilizzazione di giovani "under 35 anni" (età compresa tra 18 e 35 anni) mediante:
 - attivazione apprendistato;
 - assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per giovani under 35 anni si intendono coloro che, alla data di realizzazione dell'intervento (assunzione, stabilizzazione, a seconda dei casi), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni).

La sede di lavoro dovrà essere ubicata nella province di Ferrara o di Ravenna (sede legale e/o unità locale operativa dell'impresa sita nelle province di Ferrara o di Ravenna).

Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente (c.d. "a chiamata") e di somministrazione.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente incentivo le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo. Si raccomanda pertanto di verificare la regolarità del pagamento del diritto annuo, anche attraverso lo strumento del Cassetto digitale, prima dell'invio della domanda;
 - e) non si trovino, ove applicabile, in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, come risultanti da visura camerale;
 - f) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);
 - g) siano in regola con gli obblighi in materia di assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ove previsti in ragione della tipologia di soggetto richiedente¹;
 - h) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Ferrara Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 al momento della concessione del contributo.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a g) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello dell'erogazione del contributo.
3. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti²:
 - nei cui confronti sia sussistente una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda e della successiva richiesta di liquidazione del contributo, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda³;
 - nei cui confronti, alla data di presentazione della domanda e della successiva richiesta di liquidazione del contributo, sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

1. Le agevolazioni, in forma di contributo una tantum a fronte della realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 3 del bando avranno un importo massimo di:
 - a) 1.500,00 euro per ogni giovane under 35 anni inserito con contratto di apprendistato;
 - b) 2.000,00 euro per ogni giovane under 35 anni assunto a tempo indeterminato o il cui contratto sia trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
2. Sono finanziabili gli interventi realizzati nel periodo compreso **tra il 1° luglio 2026 ed il 30 novembre 2026**; per data di realizzazione dell'intervento si intende la data di attivazione dell'attività lavorativa o trasformazione del contratto (assunzione, stabilizzazione).

¹ Sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti. Sono escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole.

² Requisiti soggetti a dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente in sede di domanda e di ammissione al contributo, soggetta a verifica a campione

³ Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva.

3. L'impresa potrà richiedere fino a due contributi tra quelli previsti, **con un'unica domanda**, ma dovranno riguardare due distinti soggetti⁴. Non sono ammesse sostituzioni nominative dei soggetti relativamente ai quali è stata presentata la richiesta di contributo.
4. Nell'ipotesi di assunzioni a tempo parziale, l'importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente alla percentuale del rapporto di lavoro. La percentuale di lavoro a tempo parziale, per dare luogo al contributo, non potrà in ogni caso essere inferiore al 60% dell'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, pena l'inammissibilità della candidatura dell'intervento.
5. Alle imprese femminili⁵ verrà riconosciuta una premialità di 250,00 euro che si sommerà al contributo totale spettante.
6. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove dovuta.

ARTICOLO 6 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi in base al Regolamento UE 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L del 15/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". In base al Regolamento UE 2831/2023 che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"⁶, non deve superare 300.000 euro nell'arco di tre anni. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni di riferimento come da verifica sul RNA, Registro Nazionale Aiuti di Stato.
2. Alle imprese agricole, in relazione ad aiuti concessi con riferimento alla produzione primaria di prodotti agricoli, si applica il Regolamento UE 1408/2013 e ss. mm. della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. In base al Regolamento UE 1408/2013 e ss. mm. l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"⁷, non deve superare 50.000 euro nell'arco di tre anni. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni come da verifica sulla banca dati SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti degli stessi. Si invita l'impresa richiedente a verificare la propria posizione relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale

⁴ Quindi potranno essere richiesti ad. es. due contributi entrambi riferiti all'Incentivo per attivazione di contratto di apprendistato, o uno riferito all'attivazione di contratto di apprendistato ed uno riferito alla attivazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché siano sempre riferiti a soggetti differenti.

⁵ Requisiti per essere qualificate imprese femminili:

- imprese individuali: titolare donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese dello stesso stato membro fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁷ Ai fini del regolamento UE n. 1408/2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

degli Aiuti di Stato - RNA al link: <https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti> (inserire Partita IVA o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

ARTICOLO 7 - CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili⁸:
 - a) con eventuali altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Trattandosi di contributi una tantum senza collegamento a specifiche spese ammissibili individuate o individuabili, gli stessi sono cumulabili con altri aiuti senza costi ammissibili individuati o individuabili.

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>), codice bando 26OC - Contributi a sostegno dell'assunzione di giovani le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, dalle **ore 10.00 del 7 luglio 2026 alle ore 12.00 dell'11 dicembre 2026**. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità, nonché al di fuori dei termini sopraesposti.
2. L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. L'invio della domanda può essere effettuato anche da parte di intermediari tecnici interessati ad inoltrare per le imprese le richieste di contributo, indicandone il nominativo/denominazione all'interno del modulo di domanda.
3. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nelle Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>, sezione "Guide e video camerali", e al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto> (sezione intermediari)
4. A pena di esclusione, la pratica di richiesta del contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - modulo di domanda di contributo (Allegato 1D-26OC)** in formato pdf e firmato digitalmente in modalità Cades ovvero .pdf.p7m (con utilizzo del modello scaricabile dal sito della Camera di commercio di Ferrara Ravenna www.fera.camcom.it), quale allegato obbligatorio alla pratica RESTART: dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente; lo stesso, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è, quindi, soggetto alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci;
 - copia del contratto di lavoro o di trasformazione controfirmato dal dipendente e corredato dalla copia del documento di identità in corso di validità dello stesso;
 - comunicazione obbligatoria di assunzione (copia modello UNILAV presentato dall'impresa);Tutta la documentazione inviata, di cui ai precedenti punti, dovrà essere **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in formato Cades ovvero .pdf.p7m**.

Si precisa che il Modulo Pratica Restart, modello generato dalla piattaforma ReStart dal titolo "Richiesta di contributo", ha solo una funzione informatica.
5. La Camera di commercio di Ferrara Ravenna non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

⁸ Si raccomanda in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione. Si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni, compresi sgravi contributivi nazionali di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo.

7. Il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. Il sistema non esegue un controllo automatico della completezza della domanda o della legittimità dei firmatari; rimane in capo all'impresa richiedente l'onere di controllare la correttezza della domanda e di eventuali documenti obbligatori ai fini della regolarità della pratica.
8. Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo. Qualora lo stesso soggetto presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.
9. Le seguenti ipotesi non sono sanabili (articolo 14/2 D. Lgs. 184/2025) e danno luogo ad esclusioni, che sono effettuate d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo:
 - a) relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
 - b) domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta in considerazione la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale);
 - c) mancanza del modulo di domanda **Allegato 1D-260C (Domanda)**;
 - d) modulo di domanda completamente in bianco o illeggibile, anche se firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
 - e) modulo di domanda non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante o firmato con firma digitale con certificato scaduto, sospeso o revocato alla data della firma; modulo di domanda non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
 - f) modulo di domanda firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le retate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
 - g) domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
 - h) domande presentate al di fuori dai termini e/o delle modalità previsti;
 - i) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.
10. In tutti gli altri casi sopra non menzionati sarà facoltà della Camera di commercio richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della domanda ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 184/2025 (soccorso istruttorio); la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura automatica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (di cui all'art. 13/2, lettera a) del D. Lgs. n. 184/2025). In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. È facoltà dell'ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 184/2025, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
3. L'ufficio competente effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate.
4. L'istruttoria si conclude, anche a tranches in funzione dell'arrivo delle domande, con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'Ufficio competente redigerà, pertanto, per ciascun provvedimento di concessione la graduatoria delle domande che rispettino i requisiti in ordine cronologico di invio, comprensiva delle domande eventualmente non ammesse. Ogni graduatoria è pubblicata sul sito camerale www.fera.camcom.it alla sezione Bandi. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione all'impresa.
5. Le domande potranno risultare:
 - ammesse e finanziate;
 - non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica);
 - non finanziabili per esaurimento risorse.

ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dai precedenti articoli e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante presentazione

di apposita documentazione con la modalità utilizzata per la richiesta di contributo, ovvero attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>). Non sono ammissibili le rendicontazioni non inoltrate secondo le modalità e termini indicati e/o prive della modulistica obbligatoria scaricabile dal sito internet della Camera di commercio. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della richiesta di liquidazione. La rendicontazione potrà essere trasmessa solo a seguito della ricezione della comunicazione dell'esito della domanda e, in ogni caso, **entro le ore 12.00 del 26 novembre 2027**. La rendicontazione non potrà, nel contempo, essere presentata prima del termine del periodo di prova dei lavoratori per i quali si richiede il contributo se previsto dal contratto, e comunque non prima che siano trascorsi almeno 9 mesi dalla data di avvio dell'attività lavorativa o di trasformazione del contratto.

2. Le imprese dovranno presentare un'unica istanza di rendicontazione, relativamente a tutte le agevolazioni richieste. Non sono ammissibili le rendicontazioni non inoltrate secondo le modalità e termini indicati e/o prive della modulistica obbligatoria scaricabile dal sito internet della Camera di commercio. Il mancato invio della rendicontazione entro i termini previsti comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.
3. La rendicontazione è costituita dalla seguente documentazione:
 - **modulo di rendicontazione (Allegato 1R – 260C)** in formato pdf e firmato digitalmente in modalità Cades ovvero .pdf.p7m (scaricabile dal sito della Camera di commercio di Ferrara Ravenna www.fera.camcom.it) compilato in ogni sua parte, contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
 - copia, anche per estratto, del Libro Unico del Lavoro (o analoga documentazione ufficiale) riferito a tutti i mesi lavorati, secondo le tempistiche indicate al punto 1 del presente articolo in formato pdf e firmato digitalmente in modalità Cades ovvero .pdf.p7m, da cui si evinca la permanenza del contratto di lavoro oggetto del contributo.
4. Il contributo concesso verrà riparametrato nel caso in cui, in sede di rendicontazione, si verificano modifiche ai contratti che comportino una variazione in diminuzione dell'attività lavorativa (es. da full time a part time). In questo caso, ai fini dell'erogazione del contributo, farà fede la situazione del lavoratore alla data dell'ultimo mese rendicontato. In nessun caso potrà essere liquidato il contributo concesso nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia inferiore al 60% dell'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di variazioni in aumento (es. da part-time a tempo pieno) e sarà liquidato il contributo inizialmente riconosciuto.
5. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo.
6. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio, nonché del DURC. In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 15 giorni lavorativi dall'invito a regolarizzare.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a comunicare eventuali variazioni che dovessero verificarsi tra il momento della domanda e della rendicontazione relative a perdita di requisiti o variazioni nei contratti di lavoro oggetto delle agevolazioni di cui al presente bando, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso;
 - d) a risultare operative ed attive, a tutti gli effetti, come da risultanze del Registro Imprese, dal momento della domanda al momento della presentazione della rendicontazione;
 - e) a conservare per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante gli interventi realizzati.

ARTICOLO 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo già concesso sarà revocato in caso di:

- a) perdita o mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 secondo quanto ivi specificato, verificatesi prima dell'erogazione del contributo;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - c) mancato invio della rendicontazione nei termini di cui all'articolo 10;
 - d) mancata o difforme realizzazione degli interventi previsti nel modulo di domanda (es. mancata assunzione o trasformazione del contratto di lavoro, cessazione del contratto prima che siano trascorsi i termini per la rendicontazione, riduzione orario di lavoro al di sotto del 60%, ecc);
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 13;
 - g) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC cciaa@pec.fera.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "26OC - Nome impresa richiedente – Rinuncia contributo bando occupazione giovanile";
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, secondo quanto previsto dall'articolo 17/4 del D.LgS. n. 184/2025, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 184/2025, svolgerà secondo le modalità previste dal "Regolamento per le modalità di esecuzione dei controlli a campione delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà della Camera di commercio Ferrara Ravenna", approvato con deliberazione della Giunta camerale in veste di Consiglio n. 102 del 18 dicembre 2025, le verifiche sulle dichiarazioni rese e tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.
2. Per il bando in esame, si procederà in via preventiva, prima della concessione del contributo, all'accertamento puntuale (a tappeto) del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.1. Nei casi delle dichiarazioni sostitutive di cui ai requisiti articolo 4.3 del bando, si procederà alla verifica preventiva su un campione di domande: nello specifico il controllo viene effettuato su una domanda ogni cinque a partire dalla 5ª e su tutte le domande il cui numero progressivo, in ordine cronologico assegnato dall'ufficio, è multiplo di 5, prima della concessione del contributo. La realizzazione degli interventi e la permanenza dei contratti del lavoro oggetto del contributo saranno soggetti a verifica puntuale (a tappeto) in sede di rendicontazione. Sono, inoltre, salvi eventuali controlli, anche a campione, in qualsiasi fase del procedimento e anche a seguito della erogazione del contributo stesso, nel caso se ne ravvisi la necessità: in tal caso si procederà al controllo di almeno il 5% dei beneficiari con un minimo di 5 individuate con sorteggio casuale.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna.

ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna (di seguito anche "Camera di commercio") informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 è la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, con sede legale in Via Farini 14 - 48121 Ravenna contattabile all'indirizzo PEC: cciaa@pec.fera.camcom.it e ai numeri telefonici 0544/481.311 – 0532/783.711.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/ODP) nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Gabriele Borghi, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@fera.camcom.it
3. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità

comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
5. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
6. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
7. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@pec.fera.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Per quanto non riportato al presente articolo si rinvia alla disciplina della privacy dettagliata sul sito della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, sezione Privacy <https://www.fera.camcom.it/privacy>